

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 567-32577/2011 del 14-9-2011 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Carmagnola, ad uso zootecnico ed antincendio assentita alla comunione di utenti "Società Cooperativa Agricola Le Rane e Società Semplice Agricola Bonetto CB5". Codice univoco: TO-P-10381.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 567-32577/2011 del 14-9-2011 - Codice univoco: TO-P-10381.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla comunione di utenti "Società Cooperativa Agricola Le Rane e Società Semplice Agricola Bonetto CB5", avente come mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione la "Società Semplice Agricola Bonetto CB5" (omissis) con sede legale in Racconigi (CN), Cascina Santa Cristina n. 44, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Carmagnola - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 160 Particella 33 - in misura di litri/sec massimi 10 e medi 0,34 per complessivi metri cubi annui 10.576 ad uso zootecnico e civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-9-2011. (omissis)